Ordinanza ministeriale n. 292 del 17 ottobre 1994 prot. n. 5367

Modalità svolgimento attività educazione stradale

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 230, comma secondo del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con cui viene attribuita al Ministro della Pubblica Istruzione la potestà di disciplinare le modalità di svolgimento dei programmi di cui al decreto interministeriale del 5 agosto 1994 nonché di prevedere, l'istituzione di corsi di formazione e di aggiornamento nell'ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio;
Visto il decreto interministeriale del 5 agosto 1994 con cui sono istituiti i programmi da attuarsi nelle scuole di ogni ordine e grado ai sensi dell'art. 230 primo comma del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

ORDINA

Art. 1

Lo svolgimento delle attività di educazione stradale secondo gli obiettivi e le indicazioni previste nei programmi stabiliti con il decreto interministeriale del 5 agosto 1994, riveste il carattere di obbligatorietà intesa sia come vincolo normativo che impegna le scuole di ogni ordine e grado a progettare - attuare e verificare attività di educazione stradale, sia come momento qualificante proprio della funzione educativa della scuola nel quadro dei suoi compiti istituzionali. Lo svolgimento delle attività di educazione stradale è caratterizzato dalla "continuità", intesa come previsione di organici percorsi formativi che accompagnino i diversi momenti di scolarità degli alunni sia all'interno di ciascun ciclo di studi, sia nel raccordo tra i diversi gradi d'istruzione, i cui risultati devono essere costantemente e progressivamente verificati. A tal fine risultano importanti e significative tutte le iniziative che sulla base di attività programmate congiuntamente, **privilegino esperienze ed esercitazioni pratiche** che implichino l'assunzione diretta di responsabilità individuale da parte degli alunni e che si traducano nell'adozione di idonei comportamenti, compatibili con l'età e le informazioni già possedute.

Art. 2

Gli organi collegiali nel quadro del progetto educativo d'istituto, secondo le indicazioni contenute nei programmi di cui al citato decreto interministeriale del 5 agosto 1994 nei limiti degli stanziamenti ordinari di bilancio e proseguendo nelle esperienze già avviate, approfondiscono nell'ambito delle diverse aree disciplinari tematiche relative al comportamento stradale, alla sicurezza del traffico, alla circolazione, definendo contenuti e percorsi didattici, spazi orari e relative cadenze, mediante una puntuale programmazione che comprenda lo svolgimento di attività pratiche integrative. **A tale fine si possono avvalere, attraverso la messa a disposizione di materiali ed esperti, della collaborazione delle istituzioni pubbliche, dei Corpi di Polizia municipale, dell'Automobile Club d'Italia** e degli enti ed associazioni individuati con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 10 dicembre 1993 ai sensi dell'art. 230, primo comma decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 3

I**l rapporto di collaborazione tra scuola ed extrascuola assume rilevante importanza** al fine di

assicurare la migliore promozione delle iniziative relative all'educazione stradale attraverso un attivo coinvolgimento dei genitori, la possibilità di organizzare manifestazioni all'interno ed all'esterno delle scuole, di elaborare e diffondere materiale informativo.

Art. 4

Nei programmi di cui al decreto interministeriale del 5 agosto 1994 per le scuole medie e gli istituti d'istruzione secondaria superiore viene previsto lo svolgimento di attività di carattere pratico-operativo. **Al fine di agevolarne lo svolgimento, gli organi collegiali di ciascuna scuola media o istituto secondario superiore possono, previa deliberazione, prevederne l'affidamento ai docenti di educazione fisica.** I medesimi docenti, previa deliberazione da parte degli organi collegiali, possono altresì svolgere ruolo di collegamento per i contributi che altri organi ed istituzioni possono offrire secondo quanto indicato nell'art. 2.

Art. 5

Nell'ambito della predisposizione dei piani annuali di aggiornamento dovrà tenersi conto dell'esigenza di prevedere iniziative finalizzate alla massima diffusione di programmi di educazione stradale presso il personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, attraverso la programmazione di interventi formativi cui possono concorrere con esperti, materiali ed altre risorse, tutte le istituzioni pubbliche, gli enti e le associazioni indicati dall'art. 230, da sviluppare tenendo conto dei seguenti indirizzi:
- approfondire nelle aree disciplinari, oltre che nella dimensione interdisciplinare, temi e i campi di esperienza per quanto riguarda la scuola materna, relativi al comportamento ed alla sicurezza della circolazione e del traffico;
- elaborare criteri per la più efficace attuazione di attività pratico-informative integrative dei percorsi disciplinari che prevedano un'attiva partecipazione degli studenti;
- privilegiare il modello di reti di scuole per la progettazione e la fruizione dei suindicati corsi;
- attivare la collaborazione del corpo ispettivo degli IRRSAE, delle Università.